

Dischi cronotachigrafi: disciplina e controlli

di Anna Rita Caruso

Le norme in materia di tempi di guida ⁽¹⁾ rispecchiano l'esigenza di uniformare la condotta delle imprese di trasporto su strada, dal momento che sono ispirate ad una concezione di controllo prevalentemente tecnico ⁽²⁾ sull'operato degli autisti. L'art. 174 del Codice della strada (c.d.s.) fa riferimento al regolamento (CEE) n. 3820/85 ⁽³⁾ e n. 3821/85 in vigore fin dal 29 settembre 1986 ⁽⁴⁾. Tale regolamento si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e con velocità superiore a 30 km orari ⁽⁵⁾. I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo, indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro. L'utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006, il quale ha abrogato il vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85. Mentre fino al 2006 i dati sono stati registrati usando un disco cartaceo, i mezzi immatricolati dal 1° maggio 2006 in poi devono essere dotati di cronotachigrafo digitale.

⁽¹⁾ Predisposte dal legislatore comunitario attraverso il regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85.

⁽²⁾ Cfr. M. ROCCELLA, T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità Europea*, Cedam, Padova, 1992, 261, dove si sottolinea come tali norme in materia di orario di lavoro siano state adottate dalla Comunità nel settore dei trasporti su strada nell'ambito della politica comune dei trasporti prevista dal Trattato.

⁽³⁾ Il regolamento (CEE) n. 3820/85 prevede le seguenti definizioni:

- *trasporti su strada*: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico a vuoto o a carico di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
- *veicoli*: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi;
- *conducente*: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per un breve periodo o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare;
- *settimana*: il periodo tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- *riposo*: ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
- *peso massimo autorizzato*: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
- *servizi regolari viaggiatori*: i trasporti nazionali ed internazionali effettuati con autobus.

⁽⁴⁾ Il primo regolamento comunitario organico in materia di tempi di guida risale al 1969 (regolamento (CEE) n. 543/69), mentre il dispositivo di controllo viene istituito con il regolamento (CEE) n. 1463/70.

⁽⁵⁾ Con l'eccezione dei veicoli utilizzati per servizi pubblici, emergenze o usi medici, di quelli che trasportano materiale per circhi, beni per uso privato, latte raccolto presso le fattorie ed infine dei veicoli sottoposti a prove su strada e dei carri attrezzati. Per il trasporto privato di rifiuti differenziati è obbligatorio l'utilizzo del cronotachigrafo, infatti solo i veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (nettezza urbana) sono esenti da tale obbligo. Qualora i veicoli siano classificati ad "uso speciale" non è obbligatorio il cronotachigrafo. In sintesi le esenzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3820/85 sono le seguenti:

- veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso di rimorchi o semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
- veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che in base al loro tipo di costruzione possono trasportare 9 persone al massimo, compreso il conducente;
- veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km;
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 km orari;
- veicoli delle Forze armate e della Polizia, espurgo dei pozzi neri, nettezza urbana e altri servizi di pubblica utilità;
- veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie;
- veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni per uso privato.

Più recentemente è intervenuta la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 luglio 2004, n. 563/MOT1 ⁽⁶⁾, che ha disciplinato l'installazione del tachigrafo digitale, disciplina integrata dalla circolare del Ministero dell'interno 8 settembre 2005 che ha poi prorogata l'installazione al maggio 2006 ⁽⁷⁾. Si consideri anche il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144 ⁽⁸⁾, disciplinante i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE. I controlli da effettuarsi sono descritti dall'Allegato I al decreto stesso.

In realtà le fonti sono estremamente complesse e deve essere effettuata necessariamente una lettura integrata per poter comprendere appieno la problematica. Le fonti pertanto si distinguono in comunitarie ⁽⁹⁾, italiane ⁽¹⁰⁾, prassi amministrativa ⁽¹¹⁾ e da ultimo anche la giurisprudenza ⁽¹²⁾ che ha contribuito a far luce in numerosi casi interpretativi dubbi.

Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale

Il tempo di guida compreso fra due riposi non deve superare 9 ore, ma per massimo 2 volte la settimana può essere esteso a 10 ore.

Dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale; ne consegue che in un periodo settimanale il numero massimo delle ore di guida è di 56: $6 \times 9 = 54 + 2 \text{ ore} = 56$.

In un periodo di due settimane consecutive, il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore, pertanto, se in una settimana si sono fatte 56 ore di guida, la settimana successiva se ne potranno fare solo 34: $90 - 56 = 34$.

Dopo una guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve interrompersi per 45 minuti oppure fare pause di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalate nel periodo di guida di 4 ore e 30 minuti. In una classica ipotesi didattica la guida potrebbe essere del seguente tenore:

- guida per 4 ore e 30 minuti, quindi stop per 45 minuti, altre 4 ore e 30 minuti, quindi riposo per 11 ore oppure,
- guida per 4 ore e 30 minuti con pause interne di 15 minuti + 30 minuti per un totale di 45 minuti all'interno delle 4 ore e 30 minuti; quindi altre 4 ore e 30 minuti consecutive, riposo per 11 ore.

Questa interruzione può essere frazionata in un periodo di sosta di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalato nel periodo di guida in modo da totalizzare 45 minuti.

Durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le interruzioni stesse non possono essere mai utilizzate come riposo giornaliero.

Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore nel corso di 2 settimane consecutive. Si comprende come, in caso di necessità, le ore di guida giornaliere possono passare da 9 a 10, per non

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2135/98 e regolamento (CE) n. 1360/2002.

⁽⁷⁾ Circolare del Ministero dell'interno 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3.

⁽⁸⁾ In attuazione della direttiva n. 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85.

⁽⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 543/69; accordo europeo 1° luglio 1970 (Aets); regolamento (CEE) n. 1463/70; direttiva n. 98/76/CE; regolamento (CEE) n. 2828/77; regolamento (CEE) n. 2829/77, n. 3820/85 e n. 3821/85; direttiva n. 88/599/CEE; regolamento (CE) n. 2135/98 e n. 1360/2002; direttiva n. 2002/15/CE; regolamento (CE) n. 432/2004 e n. 561/2006.

⁽¹⁰⁾ L. n. 298/1974; l. n. 112/1976, di ratifica dell'accordo europeo 1° luglio 1970; l. n. 727/1978; l. n. 689/1981; d.l. n. 16/1987, conv. in l. n. 132/1987; d.lgs. n. 285/1992; d.m. 4 gennaio 1995; d.i. 12 luglio 1995; d.m. 20 dicembre 1996; d.m. 22 dicembre 1998; d.m. 29 dicembre 2000; d.lgs. n. 395/2000; d.m. 24 dicembre 2002; d.lgs. n. 66/2003; d.l. n. 151/2003, conv. in l. n. 241/2003; d.m. 22 dicembre 2004; l. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005); decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006.

⁽¹¹⁾ Circolare del Ministero del lavoro 15 maggio 1995, n. 57; circolare del Ministero del lavoro 9 febbraio 1996, n. 11; Lettera circolare del Ministero del lavoro 18 marzo 1999, prot. n. VII/II/226/B13; circolare del Ministero dell'interno 30 dicembre 2004, n. 300.

⁽¹²⁾ C. Giust. 28 settembre 2000, n. 193; C. Giust. 18 gennaio 2001, n. 297; Cass. n. 13364/2003; Cass. n. 17779/2003.

più di 2 giorni nella settimana, ma nella settimana successiva le ore di guida complessive di quel conducente dovranno essere ridotte di 2, perché il numero totale di ore di guida in un periodo di 2 settimane consecutive non può mai superare 90 ore.

Il riposo settimanale è fissato in 45 ore consecutive. Questo periodo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, oppure può essere ridotto ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. In questi casi, le ore di riposo non godute devono essere recuperate prima della fine della 3^a settimana successiva.

Il riposo giornaliero in 24 ore deve essere di 11 ore consecutive riducibili a 9 ore solo 3 volte in una settimana. La riduzione deve essere recuperata prima della fine della settimana successiva.

Il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in 2 o 3 periodi nell'arco delle 24 ore, di cui almeno uno deve essere di 8 ore consecutive. In questo caso però il riposo giornaliero deve essere di 12 ore e non è riducibile.

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo esclusivamente se questo è provvisto di cuccetta ed è in sosta. Nel caso di presenza di due conducenti a bordo del veicolo, nell'arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Pertanto durante le 22 ore i due devono alternarsi e guidare ciascuno per 4 ore e 30 minuti per 4 step, cui si aggiungono i 45 minuti di pausa alla fine di ogni step. Infine sono obbligatorie 8 ore di fermo del veicolo.

In deroga al regolamento il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato. In tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.

Tabella riepilogativa – Calcolo tempi cronotachigrafi

Controlli	Tempo max	Deroghe-note
guida in 24 ore	9 ore	10 ore max 2 volte alla settimana
guida in 6 periodi da 24 ore (settimana)	54 ore	56 ore se le ore sono 10
guida in 2 settimane (12 periodi)	90 ore	se 1 ^a settimana 56 ore, 2 ^a settimana solo 34 ore
pausa ogni 4 ore e 30 minuti	45 minuti	15 minuti + 30 minuti all'interno delle 4 ore e 30 minuti
riposo in 24 ore	11 ore	9 ore max 3 volte alla settimana (ore mancanti da recuperare entro la fine della settimana successiva)
	8 ore + 4	
riposo in una settimana	45 ore	36 ore se interno al veicolo, 24 se fuori (ore mancanti da recuperare entro la fine della 3 ^a settimana successiva)
riposo in caso di 2 autisti ogni 30 ore	8 ore di fermo	la guida va alternata per ciascuno con 4 step da 4 ore e 30 minuti

Come vanno completati i dischi dal conducente, quando devono essere sostituiti e conservati

Al momento dell'inserimento del foglio di registrazione il conducente deve inserire le seguenti indicazioni: cognome e nome; data e luogo all'inizio e alla fine del viaggio; numero di targa del veicolo preso in consegna; in caso di cambio del veicolo il nuovo numero di targa; i km segnati dal contachilometri alla partenza; i km segnati dal contachilometri all'arrivo; in caso di cambio del veicolo i km del primo e del secondo veicolo. Il conducente deve essere in grado di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli dei 15 giorni precedenti.

Durante il periodo del guasto dell'apparecchio, le registrazioni dei gruppi dei tempi devono essere riportati manualmente a cura del conducente nella parte posteriore del foglio di registrazione.

I dischi di registrazione vanno sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore e non alle ore 24.00 di ogni giorno. Infatti il riferimento a periodo di guida e riposo va effettuato all'arco di 24 ore dall'inizio

della guida e non con riferimento al giorno solare. Parimenti il riposo settimanale va effettuato nel periodo tra le 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica.

Il datore deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l'apparecchio installato sul veicolo. L'impresa deve conservare i fogli ⁽¹³⁾ per almeno un anno dalla loro utilizzazione ⁽¹⁴⁾. I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati: in caso di deterioramento di un foglio in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che va allegato a quello sostituito. I fogli vanno utilizzati a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e deve essere sostituito dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio.

La Corte di Cassazione ⁽¹⁵⁾ ha poi stabilito che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727/1978 per ciascun giorno lavorativo. La Corte Suprema ha statuito che l'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, come emerge dall'art. 15, secondo comma, del regolamento CEE n. 3821/85, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio che ha una capacità di registrazione limitata a 24 ore.

Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo

Quando prende in consegna il veicolo, il conducente deve indicare sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima dell'inizio del primo viaggio, il luogo dove si trova. Soprattutto se si trova all'estero deve controllare che l'apparecchio indichi l'ora legale del Paese di immatricolazione del veicolo.

Dopo aver introdotto il foglio nel cronotachigrafo, il conducente deve azionare i dispositivi di commutazione a seconda che debba registrare i tempi di guida, gli altri tempi di lavoro, le interruzioni ed i periodi di riposo, ovvero i tempi di disponibilità.

Poiché il disco è legato al conducente e non al veicolo, nel caso di cambio del veicolo il conducente deve portare con sé il proprio disco e deve conservare sul mezzo che ha in consegna tutti i fogli della settimana in corso e l'ultimo foglio della settimana precedente o dell'ultima settimana in cui ha lavorato, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. Se il cambio di veicolo avviene nel corso dell'utilizzazione di un foglio, il conducente deve riportare sul medesimo la targa del nuovo veicolo preso in consegna, la lettura del contachilometri del veicolo che lascia e quella del contachilometri del veicolo che prende in consegna, nonché l'ora del cambio del veicolo.

In caso di guasto del cronotachigrafo, il datore deve farlo riparare al più presto. Se il ritorno in sede non può avvenire entro una settimana, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Durante il periodo del guasto, il conducente deve riportare le indicazioni dei diversi gruppi di tempi sul disco o su altro foglio da accludere al foglio di registrazione.

⁽¹³⁾ In ogni caso dischi del cronotachigrafo vanno conservati sul veicolo per i primi 8 giorni e in azienda per un anno. La normativa, oltre all'art. 179 c.d.s., è il regolamento (CEE) n. 3820/85.

⁽¹⁴⁾ L'art. 179.2.4 del Testo Unico cita testualmente: «l'impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno». In caso di impossibilità di esibire i dischi ricorre la violazione dell'art. 19 della l. n. 727/1978, che prevede una sanzione amministrativa pari a euro 40,95 per ogni giorno mancante di ciascun veicolo.

⁽¹⁵⁾ Cass. 3 agosto 2007, n. 17073.

Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e conducenti

Il datore deve organizzare il lavoro in modo tale che i conducenti si attengano alle regole relative ai tempi di guida e di riposo, equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buono stato di funzionamento, tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti. Il datore deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi conformi all'apparecchio e deve conservare i dischi per un periodo di un anno e darne copia ai conducenti se vengono richieste. I conducenti ⁽¹⁶⁾ devono rispettare i tempi di guida e di riposo e assicurarsi del buon funzionamento dell'apparecchio di controllo. Non devono in nessun caso circolare con l'apparecchio aperto, né utilizzare più dischi per la stessa giornata o dischi non adatti al modello installato sul veicolo, né sovrastampare il disco.

Gli autotrasportatori possono essere responsabili delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti. Se l'infrazione risulta di sola colpa del conducente, egli può essere l'unico responsabile. I verbali di infrazione vengono comunicati alla Provincia, settore Mobilità e trasporti, albo Autotrasporti, in particolare al Comitato provinciale dell'albo il quale, considerato anche il precedente verbale, potrebbe decidere di comminare una sanzione, possibile "ammonizione" che non implicherebbe nessun procedimento se non quello di avere un "precedente" per eventuali future infrazioni. I casi i cui il Comitato provinciale dell'albo può comminare sanzioni sono diversi, tra i più gravi vanno annoverati: mancanza di requisiti morali, finanziari e professionali; violazione alle norme tariffarie; sovraccarico; violazione alle assicurazioni obbligatorie; violazione al contratto di lavoro dei dipendenti; violazione alle norme sul cronotachigrafo. Tali infrazioni possono essere rilevate direttamente dall'albo e dagli organi di Polizia. La tipologia delle sanzioni: ammonimento, censura, sospensione da uno a 6 mesi, radiazione dall'albo.

Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà

Dal disco si rileva: l'orario di partenza del veicolo; l'ora di arrivo; i km percorsi (per differenza tra gli iniziali e terminali della giornata); la distanza percorsa (digramma interno); la velocità (diagramma esterno); le soste effettuate (linea continua sottile); i tempi di guida e di riposo; il luogo di partenza e quello di arrivo; il nome del conducente; la targa del veicolo.

L'art. 179 c.d.s. prevede una serie di violazioni che possono essere commesse nell'uso del cronotachigrafo e dei dischi. Le principali violazioni che vengono sanzionate riguardano:

- veicolo circolante senza cronotachigrafo;
- veicolo che circola con cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche previste;
- veicolo che circola con cronotachigrafo non funzionante;
- mancato inserimento del disco nel cronotachigrafo.

Per ciascuna di queste infrazioni è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo viene raddoppiato nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e la perdita di 10 punti sulla patente.

Nel caso sia stato accertato il mancato funzionamento del cronotachigrafo o la sua manomissione, viene disposto l'obbligo a regolare l'apparecchio entro un termine di 10 giorni. Qualora il conducente e il titolare dell'autorizzazione o della licenza non siano la stessa persona, l'obbligo della regolarizzazione dello strumento deve avvenire entro un congruo tempo. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione che nel corso di un anno incorre in tre violazioni relative alla manomissione del cronotachigrafo incorre nella sospensione dell'autorizzazione o della licenza

⁽¹⁶⁾ Età minima dei conducenti addetti ai trasporti:

- trasporto di merci con veicoli di peso massimo autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
- per tutti gli altri veicoli, 21 anni compiuti;
- conducenti di veicoli per il trasporto di viaggiatori, 21 anni compiuti.

relativa al veicolo interessato per il periodo di un anno. Dovendo sintetizzare i comportamenti passibili di sanzione e semplificando al massimo, possiamo dire che vi sono sanzioni che riguardano la durata della guida, l'interruzione e i riposi (art. 174 c.d.s.). Dette violazioni possono essere a carico del conducente, a carico degli altri membri dell'equipaggio e altresì a carico dell'impresa:

- guida giornaliera al massimo 9 ore, in 6 giorni 54 ore (deroga 10 ore al giorno solo 2 volte alla settimana);
- riposo settimanale di 45 ore dopo 6 periodi di guida da 9 ore ciascuno (12 periodi se trasporti internazionali);
- guida massima di 90 ore in 2 settimane;
- interruzione di 45 minuti ogni 4 ore e 30 minuti. I 45 minuti possono essere frazionati in 15 + 30 minuti all'interno delle 4 ore e 30 minuti;
- riposo di 11 ore in 24 ore, se il periodo massimo di guida è 9 ore. Dopo 9 ore occorrerà un riposo di 11 ore (minimo 10 ore solo 3 volte alla settimana);
- se vi sono 2 conducenti il periodo di sosta del veicolo deve essere di 8 ore.

Analoghe violazioni possono essere riscontrate anche in veicoli non muniti di cronotachigrafo (art. 178 c.d.s.). Anche in questo caso sono previste a carico del conducente e degli altri membri dell'equipaggio, nonché a carico dell'impresa.

Altre violazioni possono riguardare direttamente il cronotachigrafo (art. 179 c.d.s. e l. n. 727/1978) e possono essere sia a carico del conducente che dell'impresa sia per quelle collegate all'apparecchio che ai dischi.

La circolare del Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19, ribadisce il principio di solidarietà in funzione del quale conducente e proprietario del veicolo rispondono in solido delle eventuali violazioni amministrative riscontrate dagli organi di vigilanza. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della l. n. 689/1981 (Cass. 10 gennaio 1997, n. 172).

In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente. Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, c.d.s. e d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Casi in cui si procede a segnalazione alla Dpl da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della Dpl

Sono sanzionate direttamente dalla Polizia stradale e comunicate alla Dpl territoriale le seguenti violazioni: mancata esibizione dei dischi; superamento o mancata effettuazione del periodo massimo di guida giornaliero/settimanale; omissione delle prescritte pause; cronotachigrafo mancante, non omologato, non funzionante o alterato; omesso inserimento del foglio; messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o non omologato; mancata annotazione manuale delle attività di guida e di riposo con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante; omissioni o irregolarità sui fogli di registrazione.

La sanzioni vengono applicate direttamente dalla Dpl a seguito di controlli sull'impresa nei seguenti casi: mancata conservazione dei dischi cronotachigrafo/dati di almeno un anno dalla data di utilizzazione e mancata osservanza delle prescrizioni regolamentari sul lavoro. È la stessa l. n. 727/1978, d'altra parte, che, dopo aver affidato agli organi di Polizia stradale il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge (art. 7, comma 1), stabilisce che i fogli di registrazione sono altresì soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro. La disposizione prevede uno spettro di elementi più vasto per le verifiche svolte dagli ispettori del lavoro, in considerazione del periodo di guida preso in esame (normalmente più ampio rispetto a quello verificato su strada dagli organi di Polizia) e della specifica finalità attribuita ai controlli nelle imprese, riferibile principalmente alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori. Mentre infatti per i controlli su strada la norma (art. 4, d.m. 12 luglio 1995) prevede che i controlli vengano effettuati dal personale di Polizia stradale sui periodi di guida giornalieri (interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri) e sul corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, nel caso dei controlli nei locali delle imprese si stabilisce (art. 6) che, in aggiunta agli elementi già previsti dall'art. 5, l'organo di controllo verifichi anche i seguenti elementi:

- periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo;
- limitazione bisettimanale dei periodi di guida;
- compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

Anna Rita Caruso
Ispettore del lavoro

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autrice e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.